



1. PREMESSA E RIFERIMENTI

Con il termine “Whistleblowing” si intende lo strumento attraverso il quale un soggetto appartenente all’organizzazione di UN SEGNO DI PACE S.C.S. ONLUS, venuto a conoscenza di atti o fatti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare detti avvenimenti di cui è stato testimone, per il tramite di appositi canali di segnalazione creati ad hoc dalla Società Cooperativa.

La presente procedura recepisce il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 entrato in vigore il 30 marzo 2023 (il **Decreto**) in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 comunemente nota come direttiva Whistleblowing (la **Direttiva**), che ha introdotto l’attuale disciplina relativa alla protezione delle persone che segnalano violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Per effetto di tale normativa, la Segnalazione potrà provenire da chiunque, purché abbia per oggetto comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale di **Un Segno di Pace S.C.S. Onlus** e/o a Terzi non conformi e/o in violazione a leggi e regolamenti, al sistema di regole e procedure vigenti nella Società.

Il D.lgs. 24/23 prevede, in particolare: i) la creazione di uno o più canali interni (eventualmente anche di tipo informatico) per la presentazione di segnalazioni circostanziate, strutturati in modo da garantire la riservatezza del Segnalante; ii) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; iii) sanzioni disciplinari per chi violi le misure di tutela del Segnalante e per chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

La presente Procedura è stata redatta dalla Soc. Cooperativa in coerenza con le *“Linee guida in materia delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* adottate da ANAC con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

2. SCOPO

La presente Procedura ha come scopo la definizione dei principi di comportamento della Società Cooperativa e delle modalità di gestione delle Segnalazioni di cui al D. Lgs. 24/2023.

In particolare, la presente Procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nel rispetto della sicurezza e delle tutele legate alla riservatezza del Segnalante.

La gestione comprende anche l’archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni che di tutta la documentazione ad esse connessa.

La presente Procedura inoltre mira a diffondere all’interno di **Un Segno di Pace S.C.S. Onlus** la cultura della legalità e della trasparenza.

	Gestione segnalazioni - Whistleblowing	Rev. 00 del 12.12.2023
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pagina 2 di 10

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica alla Società Cooperativa **Un Segno di Pace Onlus** che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione al proprio interno, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza.

4. DEFINIZIONI

Contesto lavorativo: le attività lavorative presenti o passate svolte attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni oggetto di segnalazione, comprendendo:

- (i) quando il rapporto giuridico tra Segnalante ed **Un Segno di Pace S.C.S. Onlus** non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- (ii) durante il periodo di prova;
- (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

Facilitatore: una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione in un Contesto Lavorativo.

Fascicolo di Segnalazione: si intende un documento di sintesi degli accertamenti condotti sulla/e Segnalazione/i nel quale è riportata la sintesi dell'istruttoria eseguita sui fatti oggetto della Segnalazione, l'esito degli accertamenti svolti e gli eventuali piani d'azione individuati.

GDPR: si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Guida alla segnalazione: si intende il documento, pubblicato sul sito intranet ed internet di Un Segno di Pace S.C.S. Onlus, che fornisce una guida sintetica sulle modalità per effettuare una Segnalazione nonché l'elenco dei canali di ricezione delle stesse.

Segnalante: si intende:

- (i) il personale di Un Segno di Pace S.C.S. Onlus, ovvero tutti coloro che hanno con la Società Cooperativa un rapporto di lavoro a prescindere dalla tipologia ed inquadramento, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: soci lavoratori, lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato, part-time o full time), quadri, impiegati, collaboratori, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- (ii) i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i consulenti, a prescindere dalla tipologia di contratto sottoscritto o incarico conferito;
- (iii) soci e coloro che ricoprono, all'interno della Cooperativa, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate in via di mero fatto.



Il Segnalante deve essere testimone di un illecito o di una irregolarità riferibili alla Società Cooperativa appresa nel Contesto Lavorativo.

Segnalato: si intende il soggetto a cui la Segnalazione si riferisce.

Segnalazione: si intende qualsiasi comunicazione ricevuta da Un Segno di Pace S.C.S. Onlus avente ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, ad Un Segno di Pace S.C.S. Onlus.

In particolare, si considerano tali le segnalazioni concernenti:

- (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, legati ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (ii) lesione degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE;
- (iii) lesione del mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del TFUE comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Pertanto, non sono trattate come Segnalazioni ai fini della presente Procedura quelle diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare:

- a) quelle meramente personali riguardanti esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro od i propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinati (es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenzioso, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali con il Segnalato, etc.);
- b) le segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Le eventuali segnalazioni aventi ad oggetto fatti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno trasmesse alle funzioni competenti a riceverle e trattarle sulla base delle normative di riferimento.

Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

Segnalazione circostanziata: Segnalazione in cui le asserzioni (ad esempio periodo di riferimento, luogo, valore, cause e finalità, elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, anomalie



relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.) sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere fatti precisi e concordanti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa.

Segnalazione illecita: Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, che dagli esiti della fase istruttoria si riveli priva di riscontro fattuale ed effettuata nella piena consapevolezza dell'insussistenza di una violazione o di una non conformità o dell'estraneità del segnalato alla stessa, ovvero con colpa grave nella valutazione degli elementi di fatto.

Terzi: qualsiasi altro soggetto terzo non riconducibile alla definizione di Segnalante e/o Segnalato.

5. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il **Gestore** esterno del canale di segnalazione, individuato dalla cooperativa "Un Segno di Pace S.C.S. Onlus", è Irecoop Veneto, in conformità alle disposizioni del Decreto. Il gestore, nominato responsabile del trattamento dati, si occuperà della gestione del processo di ricezione, analisi e valutazione delle Segnalazioni e interagirà con il segnalante per comunicare l'esito delle segnalazioni inviate, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa.

6. PRINCIPI GENERALI

6.1. Indipendenza e professionalità del soggetto individuato della gestione delle segnalazioni

Il Gestore svolge le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali.

6.2. Prevenzione del Conflitto di interessi

Qualora il gestore delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, il singolo componente in conflitto di interesse (perché Segnalato o Segnalante) si asterrà dalla presa in gestione della Segnalazione.

6.3. Garanzia di riservatezza e anonimato

Il Gestore individuato dalla cooperativa Un Segno di Pace S.C.S. Onlus per la gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, anche l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. "principio di riservatezza del segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni.

Nella gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza del contenuto e dell'identità del Segnalante, ad eccezione dei seguenti casi:

- qualora ne venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;



- o a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria o altri aventi diritto.

L'informazione dell'identità del Segnalante ed ogni altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa Privacy.


6.4. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del Segnalante

A tutto il personale di Un Segno di Pace S.C.S. Onlus è fatto assoluto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La tutela riconosciuta al Segnalante si estende altresì a: (i) Facilitatori; (ii) Terzi connessi con le persone Segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un Contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e (iii) soggetti giuridici di cui le persone Segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un Contesto Lavorativo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante così come indicate all'art. 17 del Decreto e di seguito riportate:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

	Gestione segnalazioni - Whistleblowing	Rev. 00 del 12.12.2023
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pagina 6 di 10

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti può essere denunciata all'ANAC ai sensi dell'art. 19 del Decreto, la quale informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

Qualora un dipendente ritenga di aver subito uno dei predetti comportamenti a causa dell'inoltro di una Segnalazione, potrà comunicarlo all'Ufficio Risorse Umane. Sarà cura del predetto Ufficio procedere con l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore del comportamento discriminatorio o ritorsivo.

Per le conseguenze connesse all'eventuale adozione di atti ritorsivi e/o discriminatori, diretti o indiretti, compiuti nei confronti del Segnalante per motivi collegati alla Segnalazione, e per la disciplina delle sanzioni adottabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante o di chi effettua - con dolo o colpa grave - segnalazioni che si rivelino infondate, si rinvia alle misure disciplinari stabilite nel C.C.N.L. di riferimento.

6.5. Protezione dalle Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave

A tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, in caso di Segnalazioni Illecite effettuate con dolo o colpa grave, Un Segno di Pace S.C.S. Onlus garantirà l'adozione delle sanzioni disciplinari anche nei confronti del Segnalante.

Informerà inoltre del contenuto della Segnalazione illecita e dell'identità del Segnalante, i soggetti/società oggetto di Segnalazione illecita, per consentire a tali soggetti/società di valutare eventuali azioni a propria tutela.

6.6. Sanzioni per violazioni della tutela del Segnalante

Nel caso di violazioni delle misure di tutela del Segnalante saranno applicate le sanzioni così come previste nel CCNL di riferimento.

inoltre l'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del Decreto potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della Società Cooperativa da 10.000 a 50.000 Euro nel caso in cui accerti una violazione alle prescrizioni contenute nel Decreto e recepite nella presente Procedura.

ANAC, sempre ai sensi dell'art. 21 del Decreto, potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 Euro a carico del Segnalante quando accerta, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

7. PROCESSO

7.1. Invio delle Segnalazioni

Il Segnalante che venga a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti nei precedenti paragrafi è tenuto ad effettuare una Segnalazione secondo le modalità di seguito indicate.

Un Segno di Pace S.C.S. Onlus ha predisposto una pluralità di canali di comunicazione di seguito elencati:

- a) **Canale SCRITTO mediante piattaforma web**: Un Segno di Pace S.C.S. Onlus si è dotata di un proprio Portale informatico, (la **Piattaforma**) accessibile dalla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente



sul proprio sito internet www.unsegnodipace.it direttamente tramite l'indirizzo web: <http://unsegnodipace.nodeits.it> con le modalità di cui alla "Guida operativa", consultabile sul sito.

La Piattaforma consente di trasmettere, anche in maniera anonima, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo, previa presa visione dell'"Informativa Privacy".

Sulla predetta pagina dedicata al Whistleblowing è pubblicata la presente Procedura e sono disponibili informazioni sui presupposti per effettuare una Segnalazione tramite canale interno nonché informazioni su canali, procedure e presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne e le Divulgazioni pubbliche.

- b) **Canale ORALE mediante Piattaforma Web:** sempre tramite l'accesso alla Piattaforma indicata alla precedente lettera a) il Segnalante potrà effettuare una segnalazione orale, caricando un proprio file audio. Valgono per quanto compatibili, le informazioni già fornite alla precedente lettera a).
- c) **Colloquio:** Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con il Gestore, richiedendo – tramite la piattaforma web - apposito appuntamento con il Gestore. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del Gestore mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante i canali descritti ed a seguito di preventiva presa visione dell'"Informativa sul trattamento dati per i Segnalanti".

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal Gestore, che deve essere contattato in caso di eventuali malfunzionamenti.

Il gestore che riceva una Segnalazione ha l'obbligo di comunicare la presa in carico della stessa al segnalante entro 7 giorni dal suo ricevimento mediante i canali suindicati.

7.2. Registrazione e Classificazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione sono registrate dal Gestore, che istituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

A tal fine il Gestore forma ed istruisce il Fascicolo delle Segnalazioni.

La registrazione e presa in carico della Segnalazione deve avvenire entro 7 giorni dal suo ricevimento. La presa in carico della Segnalazione deve essere comunicata, laddove possibile, al Segnalante entro lo stesso termine, salvo esplicita richiesta contraria della persona Segnalante, o nel caso in cui ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona Segnalante.

Successivamente alla registrazione, il Gestore analizza e classifica la Segnalazione, per limitare la trattazione alle sole segnalazioni rientranti nel perimetro della Procedura.

Per ciascuna Segnalazione, il Gestore assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun Segnalante di richiedere lo stato di lavorazione.

Nel caso in cui una Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, il Gestore potrà valutare di richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio, secondo le seguenti modalità:

	Gestione segnalazioni - Whistleblowing	Rev. 00 del 12.12.2023
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pagina 8 di 10

- nel caso in cui il Segnalante abbia fornito un contatto (e-mail, telefono, ecc.), attraverso tale contatto;
- nel caso di mancata indicazione di un contatto, attraverso le modalità ritenute più opportune dal Gestore purché rispettose del principio di riservatezza.

7.3. Analisi preliminare della Segnalazione

Il Gestore (anche mediante l'équipe di professionisti interni) procede ad un'analisi preliminare delle Segnalazioni, anche tramite eventuali analisi documentali, al fine di verificare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria, procedendo all'archiviazione delle segnalazioni generiche e prive di elementi informativi.

Per ciascuna Segnalazione, il Gestore inoltre valuta l'opportunità di coinvolgere la Cooperativa al fine di effettuare le opportune verifiche.

Sono archiviate dal Gestore le segnalazioni:

- I. generiche e/o che non costituiscono una "Segnalazione circostanziata";
- II. palesemente infondate;
- III. contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Le segnalazioni archiviate in quanto palesemente infondate perché trasmesse al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata sono inoltrate all'Ufficio Risorse Umane, affinché valuti, l'opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

7.4. Fase Istruttoria

Obiettivi e caratteristiche dell'istruttoria

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle Segnalazioni è di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione del Gestore, ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni in merito a possibili azioni correttive.

Esecuzione dell'istruttoria

Il Gestore cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo informazioni dalle altre strutture interessate, ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni alla Società Cooperativa. Restano salve le competenze in materia disciplinare dell'Ufficio Risorse Umane.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo esemplificativo, a:

- dati/documenti della società cooperativa utili ai fini dell'istruttoria;
- banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- fonti aperte;
- evidenze documentali acquisite presso le strutture della Cooperativa;

	Gestione segnalazioni - Whistleblowing	Rev. 00 del 12.12.2023
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pagina 9 di 10

- o ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Gestore (con l'eventuale team di professionisti interni) ha facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del segnalato e/o di altri soggetti citati nella Segnalazione come informati dei fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

A conclusione dell'istruttoria, il Gestore delibera la chiusura della pratica e predispone una Relazione che riporta:

- o le attività svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- o un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'opportunità, da parte del competente Organo Amministrativo, di adozione di azioni correttive sulle aree della Cooperativa interessate dalla Segnalazione.

L'attività istruttoria non dovrà durare più di 3 (tre) mesi dalla data di presa in carico, salvo ricorrano giustificate e motivate ragioni, per le quali il termine potrà essere prorogato di ulteriori 3 (tre) mesi.

7.5. Comunicazione dei risultati

La Relazione predisposta dal Gestore viene trasmessa al C.d.A. di Un Segno di Pace S.C.S. Onlus perché assuma le eventuali iniziative di competenza;

Al termine dell'attività istruttoria il Gestore dovrà fornire riscontro alla persona Segnalante.

1.1. Informazioni al Segnalante

Il Segnalante sarà informato da parte del Gestore della presa in carico della Segnalazione e riceverà un riscontro sull'esito della attività svolta dal Gestore nei termini previsti dal Decreto.

Il soggetto Segnalante se trasmette la Segnalazione tramite il portale, riceverà il codice identificativo della Segnalazione attraverso il quale potrà sempre rientrare nella segnalazione e interagire con il Gestore tramite uno spazio note e tramite la possibilità di condividere file e documenti.

La possibilità riconosciuta al Segnalante di poter interloquire con il Gestore e monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione è garantita anche nel caso in cui la Segnalazione sia anonima.

1.2. Conservazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito **GDPR**).

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, il Gestore cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto.

	Gestione segnalazioni - Whistleblowing	Rev. 00 del 12.12.2023
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Pagina 10 di 10

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo esigenze ulteriori scaturenti da eventuali procedimenti (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del Segnalato o del Segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie) o da ulteriori obblighi normativi.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

UN SEGNO DI PACE s.c.s. onlus
Via Villaggio Giovanni Paolo II°, 17
36063 MAROSTICA (VI)
Tel. 0424 77922 - Fax 0424 470913
p.i. 01735780241 - Albo Coop. n° A/42209

